



# COMUNE di UZZANO

## Provincia di Pistoia

AREA TECNICA  
URBANISTICA, LL.PP., AMBIENTE, SUAP e P.M.

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT)  
P.I. 00328540471

Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116  
www.comune.uzzano.pt.it  
pec.comuneuzzano@postecert.it

### **Determinazione n° 127 .AT in data 12 .04 .2016**

**Oggetto:** REALIZZAZIONE DI VIABILITA' IN LOCALITA' S.ALLUCIO. Chiusura procedura espropriativa. Approvazione schema di contratto e impegno di spesa per indennità finale e spese.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visto** il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

- Che con deliberazione CC n° 25 del 30/01/1987, modificata con successiva deliberazione CC n° 121 del 20/05/1987, entrambe esecutive, è stato approvato il progetto generale dei lavori di realizzazione di nuova viabilità alternativa, a nord dell'abitato di Sant'Allucio del Comune di Uzzano, redatto dall'Ing. Sergio Borracchini, comportante una spesa complessiva di Lit. 1.151.440.000, nonché gli stralci esecutivi, l'elenco delle ditte espropriande, il piano parcellare di esproprio, dichiarando l'opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 1 della L.3.1.1978, n.1;
- Che con deliberazione C.C. n. 121 del 20.05.1987 si dava atto che tale progetto costituiva adozione di variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art.1 della L. n.1/1978 e si apportavano modifiche al piano parcellare di esproprio;
- Che il progetto era finalizzato a collegare l'area di recente urbanizzazione in Via D.M. Arcangioli, denominata "lottizzazione Villa del Vescovo", con la viabilità pubblica comunale nel confinante Comune di Pescia, in sostituzione della strada già esistente, denominata Via Brodolini, di dimensioni troppo ridotte e non più in grado di sopportare il carico urbanistico di nuova previsione. Tale lottizzazione, infatti, prevedeva la costruzione di n. 40 nuovi alloggi e risultando pertanto impossibile ampliare la soprarichiamata Via Brodolini, in quanto realizzata tra due schiere di case ante '900, si rendeva necessaria e indispensabile la costruzione del nuovo raccordo stradale;
- Che tra gli immobili interessati all'attuazione del suddetto primo stralcio rientravano anche alcune proprietà dei fratelli MINGHI EUGENIO, MINGHI EUGENIA e MINGHI CARLO, per una superficie complessiva di mq. 600 in territorio comunale del confinante comune di Pescia, ma indispensabili per completare il collegamento tra Via della Pace – traversa comunale della Via Provinciale lucchese e la costruenda Via D.M. Arcangioli;
- Che i fratelli MINGHI come sopra generalizzati si erano dichiarati disponibili alla cessione volontaria dei beni in questione, come risulta dalla Deliberazione C.C. n. 215 del 6.10.1987, evitando "tutte le lungaggini di una procedura espropriativa, aggravata dal fatto che l'area in questione viene a ricadere in territorio di altro Comune" e che il prezzo proposto pari a Lit. 11.736.000.= "è lo stesso previsto nel piano parcellare di esproprio e che quindi dall'eventuale acquisizione delle aree non deriverebbe nessun aggravio economico per il Comune";
- Che con la deliberazione CC n° 215 del 06/10/1987 è stata autorizzata pertanto l'acquisizione dai fratelli

MINGHI delle aree interessate alla realizzazione dei lavori della viabilità prima descritta in Loc. S.Allucio, al prezzo stabilito nel piano particellare approvato con le sopra richiamate deliberazioni di CC, autorizzando il Sindaco alla stipula del relativo compromesso e successivo contratto d'acquisto;

- Che il prezzo di cessione totale delle aree oggetto di compravendita era stato individuato a corpo e non a misura e accettato dalla parte cedente in vecchie lire italiane 11.736.000 (lire UNDICIMILIONISETTECENTOTRENTASEIMILA) pari ad attuali Euro 6.061,14 (Euro SEIMILASESSANTUNO/14);
- Che la somma di cui sopra era stata versata alla parte cedente nella misura della percentuale dell'80% come previsto con deliberazione GC n° 464 del 19/11/1987 per un importo di vecchie lire italiane 9.388.800 (lire NOVEMILIONITRECENTOTTANTOTTOMILAOTTOCENTO) pari ad attuali Euro 4.848,91 (Euro QUATTROMILAOTTOCENTOQUARANTOTTO/91) con mandato di pagamento al Tesoriere Comunale n° 1333 del 24/11/1987;
- Che con il contratto preliminare di cessione volontaria di beni fondiari ai sensi della Legge 865 del 22 Ottobre 1971, contratto in data 24.11.1987, repertoriato al n° 2155 e registrato a Pescia il 18/12/1987 al n° 2309 Serie I, si stipulava tra le parti che il prezzo residuo di cessione, pari a vecchie lire italiane 2.347.200 (lire DUEMILIONITRECENTOQUARANTASETTEMILADUECENTO) pari ad attuali Euro 1.212,23 (Euro MILLEDUECENTODODICI/23) sarebbe stato corrisposto contestualmente alla stipulazione del rogito definitivo da stipularsi entro 60 giorni dall'avvenuto frazionamento catastale;
- Che dopo tale data sono state effettuate le operazioni di immissione in possesso e sono stati eseguiti i lavori di costruzione della viabilità prevista nei progetti approvati con le deliberazioni CC soprarichiamate, ma non è stato provveduto alla stipula dell'atto definitivo di cessione;
- Che alla data odierna la viabilità risulta essere utilizzata e funzionale;
- Che in data 13/01/2014 con lettera protocollo n. 166 in nome e per conto degli espropriati MINGHI EUGENIA e altri il tecnico incaricato richiedeva la quantificazione del prezzo di cessione residuo e non ancora versato aggiornato alla data odierna;
- Che con comunicazione notificata in data 04/02/2014 il Responsabile dell'Area Tecnica comunicava al richiedente che la somma a saldo residua rivalutata al tasso di interesse legale a tale data ammontava a Euro 2.643,63 (Euro DUEMILASEICENTOQUARANTATRE/63);
- Che essendo trascorsi oltre ventisette anni, l'attuale proprietà dei terreni oggetto di compravendita, avviata in data 24/11/1987, è pervenuta in piena proprietà in virtù della morte dei cedenti fratelli MINGHI EUGENIO, EUGENIA e CARLO ai Signori Minghi Carlo, Minghi Giuliana e Minghi Antonio, in qualità di eredi legittimi;
- Che gli eredi hanno dichiarato la volontà di giungere alla stipula dell'atto definitivo di compravendita accettando le condizioni di cui al contratto preliminare di cessione volontaria di beni fondiari ai sensi della Legge 865 del 22 Ottobre 1971 in data 24/11/1987, repertorio n° 2155, registrato a Pescia il 18/12/1987 al n° 2309 Serie I;

VISTO l'art.1, c.138 della Legge 24.12.2012, n.228 ed in particolare i commi 1-ter e 1-quater aggiunti all'art.12 del D.L.98/2011, convertito in Legge 15.07.2011, n.111, e dato atto con la firma del presente atto, da parte del Responsabile del procedimento, dell'indispensabilità ed indilazionabilità del presente atto a conclusione di procedure già autorizzate e concordate, anche nel prezzo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L.06.07.2011, n.98; come da contratto preliminare di cessione volontaria di beni fondiari già siglato in data 24.11.1987, Rep.n..2155;

PRESO ATTO che per addivenire alla stipula definitiva dell'atto di acquisizione dell'area è necessario approvare lo schema di ATTO PUBBLICO allegato in copia alla presente e redatto su indicazione dell'ufficiale rogante nella persona del Segretario Comunale

VISTO che l'importo da versare a saldo e tacitazione di quanto dovuto dagli espropriati ammonta a Euro 2.643,63 (Euro DUEMILASEICENTOQUARANTATRE/63);

VISTO che l'importo delle spese relative a Imposta Catastale, Ipotecaria bollo, trascrizione e voltura è calcolato in totali Euro 1.000,00 (Euro Mille/00) oltre alle spese di segreteria a favore dell'Ufficiale Rogante che saranno determinate al momento della stipula;

#### **Visto:**

1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per l'esercizio 2015;

6) L'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;

7) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

#### **DETERMINA**

1) Di approvare lo schema di ATTO PUBBLICO allegato in copia alla presente;

2) Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di versar a saldo, il giorno della stipula dell'atto, l'indennità di esproprio pari a Euro 2.643,63 (Euro DUEMILASEICENTOQUARANTATRE/63) suddiviso nei seguenti importi ai signori:

**MINGHI CARLO nato a Pescia il 24.07.1935 e ivi residente in Via Fiorentina n° 80, Cod. Fisc. MNG CRL 35L24 G4910, comproprietario per i diritti pari a ½ per un importo di Euro 1.321,81;**

**MINGHI GIULIANA nata a Pescia il 04/04/1959 e residente in Uzzano, Via Toscana n° 3, Cod. Fisc. MNG GLN 59D44 G491F, comproprietaria per i diritti pari a ¼ per un importo di Euro 660,91**

**MINGHI ANTONIO nato a Pescia il 21/06/1965 e residente in Uzzano, Via Brodolini n° 15, Cod. Fisc. MNG NTN 65H21 G491T, comproprietario per i restanti diritti pari a ¼ per un importo di Euro 660,91.**

3) Di impegnare la somma di Euro 1.820,06 per la copertura delle spese relative alle imposte ipocatastali, trascrizione e diritti di segreteria che saranno calcolati al momento del rogito dall'Ufficio Segreteria e Contratti;

4) Di imputare la somma totale di Euro 4.463,69 come segue:

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo
20801010333	21535	Spese investimento settore Viabilità	4.049,68
20801010333	21537	Spese investimento settore Viabilità	414,01

**Totale Euro 4.463,69**

5) Di dare atto che le operazioni di registrazione, trascrizione, volturazione etc. saranno curate dall'ufficio contratti che provvederà a definire gli importi esatti di cui sopra;

6) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in quanto spesa non frazionabile; (tassativamente regolata dalla legge)

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.**

## DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | all'U.O. Ragioneria   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali |
| <input type="checkbox"/>            |   |

**Il Responsabile AREA TECNICA**  
(Dott. Lorenzo Lenzi)




Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*  
*Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;*

**Il Responsabile AREA CONTABILE**

(Rag. Tiziana Benedetti)



Data.....

**REPUBBLICA ITALIANA**

**PROVINCIA DI PISTOIA**

**COMUNE DI UZZANO**

Rep.N. **CONTRATTO DI COMPRAVENDITA**

OGGETTO: Atto di cessione tra il Comune di Uzzano ed i Sigg.ri Minghi Carlo, Minghi Giuliana e Minghi Antonio, per l'acquisto di un appezzamento di terreno in Pescia, via D. M. Arcangioli loc. Villa del Vescovo, per la realizzazione della nuova viabilità pubblica del Comune di Uzzano di collegamento della Strada Provinciale Lucchese con l'abitato di Villa del Vescovo.

L'anno ~~DUEMILAQUINDICI~~ il giorno ..... del mese di .....alle ore..... in Uzzano, nella Casa Comunale posta in Piazza Unità d'Italia n. 1, avanti a me Dott.ssa GRABAU FRANCESCA, Segretario Comunale del Comune di Uzzano, in qualità di Ufficiale Rogante, abilitato ai sensi dell'art.75 dello statuto Comunale vigente ed in forza dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori:

1) Dott. LORENZO LENZI, nato a Pescia (Pt) il 07/07/1970, domiciliato per la carica presso la sede Comunale posta in Piazza Unità di Italia 1, Località Santa Lucia di Uzzano, il quale dichiara di intervenire al presente atto unicamente nella sua qualità di Responsabile dell'AREA TECNICA del Comune di UZZANO come da Decreto del Sindaco n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e quindi in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e che il Comune suddetto è in possesso della Partita IVA n. 00328540471; -----

2) Sig.MINGHI CARLO nato a Pescia il 24.07.1935 e ivi residente in Via Fiorentina

n° 80, Cod. Fisc. MNG CRL 35L24 G491O, comproprietario per i diritti pari a  $\frac{1}{2}$ ;

3) Sig.ra MINGHI GIULIANA nata a Pescia il 04/04/1959 e residente in Uzzano, Via Toscana n° 3, Cod. Fisc. MNG GLN 59D44 G491F, comproprietaria per i diritti pari a  $\frac{1}{4}$  ;

4) Sig. MINGHI ANTONIO nato a Pescia il 21/06/1965 e residente in Uzzano, Via Brodolini n° 15, Cod. Fisc. MNG NTN 65H21 G491T, comproprietario per i restanti diritti pari a  $\frac{1}{4}$ .

Le parti, come sopra costituite e cognite tra loro e della cui identità personale io Segretario Comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto dal quale vogliono risulti quanto segue:

**PREMESSO:**

- Che con deliberazione CC n° 25 del 30/01/1987, modificata con successiva deliberazione CC n° 121 del 20/05/1987, entrambe esecutive, è stato approvato il progetto generale dei lavori di realizzazione di nuova viabilità alternativa, a nord dell'abitato di Sant'Allucio del Comune di Uzzano, redatto dall'Ing. Sergio Borracchini, comportante una spesa complessiva di Lit. 1.151.440.000, nonché gli stralci esecutivi, l'elenco delle ditte espropriande, il piano parcellare di esproprio, dichiarando l'opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 1 della L.3.1.1978, n.1;
- Che con deliberazione C.C. n. 121 del 20.05.1987 si dava atto che tale progetto costituiva adozione di variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art.1 della L. n.1/1978 e si apportavano modifiche al piano parcellare di esproprio;
- Che il progetto era finalizzato a collegare l'area di recente urbanizzazione in Via D.M. Arcangioli, denominata "lottizzazione Villa del Vescovo", con la viabilità pubblica comunale nel confinante Comune di Pescia, in sostituzione della strada

già esistente, denominata Via Brodolini, di dimensioni troppo ridotte e non più in grado di sopportare il carico urbanistico di nuova previsione. Tale lottizzazione, infatti, prevedeva la costruzione di n. 40 nuovi alloggi e risultando pertanto impossibile ampliare la soprarichiamata Via Brodolini, in quanto realizzata tra due schiere di case ante '900, si rendeva necessaria e indispensabile la costruzione del nuovo raccordo stradale;

- Che tra gli immobili interessati all'attuazione del suddetto primo stralcio rientravano anche alcune proprietà dei fratelli MINGHI EUGENIO, MINGHI EUGENIA e MINGHI CARLO, per una superficie complessiva di mq. 600 in territorio comunale del confinante comune di Pescia, ma indispensabili per completare il collegamento tra Via della Pace – traversa comunale della Via Provinciale lucchese e la costruenda Via D.M. Aracngioli;
- Che i fratelli MINGHI come sopra generalizzati si erano dichiarati disponibili alla cessione volontaria dei beni in questione, come risulta dalla Deliberazione C.C. n. 215 del 6.10.1987, evitando *“tutte le lungaggini di una procedura espropriativa, aggravata dal fatto che l'area in questione viene a ricadere in territorio di altro Comune”* e che il prezzo proposto pari a Lit. 11.736.000.= *“è lo stesso previsto nel piano parcellare di esproprio e che quindi dall'eventuale acquisizione delle aree non deriverebbe nessun aggravio economico per il Comune”*;
- Che con la deliberazione CC n° 215 del 06/10/1987 è stata autorizzata pertanto l'acquisizione dai fratelli MINGHI delle aree interessate alla realizzazione dei lavori della viabilità prima descritta in Loc. S.Allucio, al prezzo stabilito nel piano particellare approvato con le sopra richiamate deliberazioni di CC, autorizzando il Sindaco alla stipula del relativo compromesso e successivo contratto d'acquisto;
- Che il prezzo di cessione totale delle aree oggetto di compravendita era stato

- individuato a corpo e non a misura e accettato dalla parte cedente in vecchie lire italiane 11.736.000 (lire UNDICIMILIONISSETTECENTOTRENTASEIMILA) pari ad attuali Euro 6.061,14 (Euro SEIMILASESSANTUNO/14);
- Che la somma di cui sopra era stata versata alla parte cedente nella misura della percentuale dell'80% come previsto con deliberazione GC n° 464 del 19/11/1987 per un importo di vecchie lire italiane 9.388.800 (lire NOVMILIONITRECENTOTTANTOTTOMILAOTTOCENTO) pari ad attuali Euro 4.848,91 (Euro QUATTROMILAOTTOCENTOQUARANTOTTO/91) con mandato di pagamento al Tesoriere Comunale n° 1333 del 24/11/1987;
  - Che con il contratto preliminare di cessione volontaria di beni fondiari ai sensi della Legge 865 del 22 Ottobre 1971, contratto in data 24.11.1987, repertoriato al n° 2155 e registrato a Pescia il 18/12/1987 al n° 2309 Serie I, si stipulava tra le parti che il prezzo residuo di cessione, pari a vecchie lire italiane 2.347.200 (lire DUEMILIONITRECENTOQUARANTASETTEMILADUECENTO) pari ad attuali Euro 1.212,23 (Euro MILLEDUECENTODODICI/23) sarebbe stato corrisposto contestualmente alla stipulazione del rogito definitivo da stipularsi entro 60 giorni dall'avvenuto frazionamento catastale;
  - Che dopo tale data sono state effettuate le operazioni di immissione in possesso e sono stati eseguiti i lavori di costruzione della viabilità prevista nei progetti approvati con le deliberazioni CC soprarichiamate, ma non è stato provveduto alla stipula dell'atto definitivo di cessione;
  - Che alla data odierna la viabilità risulta essere utilizzata e funzionale;
  - Che in data 13/01/2014 con lettera protocollo n. 166 in nome e per conto degli espropriati MINGHI EUGENIA e altri il tecnico incaricato richiedeva la quantificazione del prezzo di cessione residuo e non ancora versato aggiornato alla



data odierna;

- Che con comunicazione notificata in data 04/02/2014 il Responsabile dell'Area Tecnica comunicava al richiedente che la somma a saldo residua rivalutata al tasso di interesse legale a tale data ammontava a €uro 2.643,63 (€uro DUEMILASEICENTOQUARANTATRE/63);
- Che essendo trascorsi oltre ventisette anni, l'attuale proprietà dei terreni oggetto di compravendita, avviata in data 24/11/1987, è pervenuta in piena proprietà in virtù della morte dei cedenti fratelli MINGHI EUGENIO, EUGENIA e CARLO ai Signori Minghi Carlo, Minghi Giuliana e Minghi Antonio, in qualità di eredi legittimi;
- Che gli eredi hanno dichiarato la volontà di giungere alla stipula dell'atto definitivo di compravendita accettando le condizioni di cui al contratto preliminare di cessione volontaria di beni fondiari ai sensi della Legge 865 del 22 Ottobre 1971 in data 24/11/1987, repertorio n° 2155, registrato a Pescia il 18/12/1987 al n° 2309 Serie I ;
- VISTO l'art.1, c.138 della Legge 24.12.2012, n.228 ed in particolare i commi 1-ter e 1-quater aggiunti all'art.12 del D.L.98/2011, convertito in Legge 15.07.2011, n.111, e dato atto con la firma del presente atto, da parte del Responsabile del procedimento, dell'indispensabilità ed indilazionabilità del presente atto a conclusione di procedure già autorizzate e concordate, anche nel prezzo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L.06.07.2011, n.98; come da contratto preliminare di cessione volontaria di beni fondiari già siglato in data 24.11.1987, Rep.n..2155;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 000 del 00/00/2015 veniva approvato lo schema dell'atto di acquisto e veniva determinata

in Euro 2.643,63 (Euro DUEMILASEICENTOQUARANTATRE/63) la somma da versare agli eredi dei fratelli Minghi;

- Che essendo intenzione delle parti tutto ciò far risultare da atto formale, i componenti come sopra costituiti;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti dichiarano di approvarla e di avere completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati anche se non materialmente allegati;

2) Con tutte le garanzie di legge, i Sigg.ri Minghi Carlo, Minghi Giuliana e Minghi Antonio, come sopra rappresentati, ciascuno per la propria parte ed insieme per l'intero, cedono e trasferiscono in modo assoluto ed irrevocabile al COMUNE DI UZZANO, e per esso al Dott. Lorenzo Lenzi, il quale, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, accetta ed acquista, nell'ambito della procedura di acquisizione del terreno a suo tempo attivata come risulta dal contratto preliminare di cessione volontaria di beni fondiari ai sensi della Legge 865 del 22 Ottobre 1971 in data 24/11/1987, repertorio n° 2155, registrato a Pescia il 18/12/1987 al n° 2309 Serie I, la piena proprietà sul seguente bene sito in Comune di Pescia, in via D. M. Arcangioli, Località Villa del Vescovo, costituito da terreno di totali mq.600,00 trasformato in viabilità pubblica identificato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio, al Catasto Terreni del Comune di Pescia, Foglio di Mappa 90 mappali:

- 786, canneto di classe 1, mq. 160, R.D. € 1,24, R.A. € 0,41;

- 787, canneto di classe 1, mq. 220, R.D. € 1,70, R.A. € 0,57;

- 788, canneto di classe 1, mq. 60, R.D. € 0,46, R.A. € 0,15;

- 790, vigneto di classe 1, mq. 160, R.D. € 1,65, R.A. € 1,32.

Vi confinano nel complesso: residui beni dei venditori, via D. M. Arcangioli, via della Pace, Fosso della Furicaia, Fosso di Sant'Allucio, salvo se altri o più recenti confini;

Quanto alla provenienza, la parte venditrice dichiara che l'immobile è pervenuto nel modo seguente:

- A Minghi Carlo in parte per successione di Minghi Giovanni nato a Pescia il 23/04/1903, cod. fisc. MNG GNN 03D23 G491Z, apertasi il 31/07/1981 e registrata a Pescia il 23/12/1981 al n° 69 vol. 38; in parte per successione di Minghi Eugenia nata a Pescia il 21/04/1930, cod. fisc. MNG GNE 30D61 G491Q, apertasi il 24/03/2013 e registrata a Pescia il 04/03/2014 al n° 145 vol. 9990, alla quale era pervenuto dalla stessa successione di Minghi Giovanni;

- A Minghi Giuliana e Minghi Antonio in parte per successione di Minghi Eugenio nato a Pescia il 15/10/1927, cod. fisc. MNG GNE 27R15 G491E, apertasi il 15/11/2004 e registrata a Pescia il 14/02/2005 al n° 83 vol. 182, al quale era pervenuto per successione di Minghi Giovanni nato a Pescia il 23/04/1903, cod. fisc. MNG GNN 03D23 G491Z, apertasi il 31/07/1981 e registrata a Pescia il 23/12/1981 al n° 69 vol. 38; in parte per successione di Marcheschi Lia nata a Pescia il 30/06/1928, cod. fisc. MRC LIA 28H70 G491C, apertasi il 12/08/2010 e registrata a Pescia il 20/06/2011 al n° 388 vol. 9990, alla quale era pervenuto per la stessa successione di Minghi Eugenio; in parte per successione di Minghi Eugenia nata a Pescia il 21/04/1930, cod. fisc. MNG GNE 30D61 G491Q, apertasi il 24/03/2013 e registrata a Pescia il 04/03/2014 al n° 145 vol. 9990, alla quale era pervenuto dalla stessa successione di Minghi Giovanni;

3) Le parti contraenti dichiarano a me Segretario Comunale che il corrispettivo pattuito per la presente compravendita è stato tra loro convenuto in Euro 7.492,13

(Euro SETTEMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/13), comprensivo della percentuale pari al 20% dell'indennità di esproprio, trattenuta dall'amministrazione comunale al momento della stipula del contratto preliminare di cessione e non ancora erogata, oltre a rivalutazione monetaria di tale trattenuta;

Detto importo è stato pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice, a seguito della firma del presente atto,

- Quanto a Euro 4.848,50 (Euro QUATTROMILAOTTOCENTOQUARANTOTTO/50) con mandato di pagamento al Tesoriere Comunale n° 1333 del 24/11/1987;

- Quanto a Euro 2.643,63 (Euro DUEMILASEICENTOQUARANTATRE/63) con mandato di pagamento al Tesoriere Comunale n° 000000 del 00000000;

Le parti alienanti rilasciano pertanto quietanza di saldo, con espressa rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale, esonerando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni sua personale responsabilità al riguardo.

4) Le Parti, ai sensi del II comma dell'art.18 della Legge 18.02.1985, n.47, consegnano a me Segretario Comunale rogante il certificato di destinazione urbanistica relativo al bene oggetto della presente compravendita rilasciato dal Comune di PESCIA in data 18.05.2015 Prot.14302, dichiarando che da tale data non sono intervenute modificazioni alla destinazione urbanistica del terreno, certificato che previa lettura da me datane ai comparanti viene allegato al presente atto sub lettera A).

#### **PATTI E CONDIZIONI:**

1- La vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui quanto compravenduto si trovava al momento in cui è avvenuto l'atto di immissione in possesso, con tutte le accessioni, adiacenze, dipendenze e pertinenze,

usi, diritti ed obblighi, oneri, pesi e servitù attive e passive di ogni specie, così come si possiede e si ha diritto di possedere dalle parti venditrici. Le parti mi dichiarano che il bene compravenduto viene destinato dal compratore alla realizzazione di opera pubblica.

2- Le parti venditrici prestano le garanzie di legge, dichiarando e garantendo che quanto oggetto della cessione è di loro piena proprietà e libera disponibilità, libero da persone e cose e da vincoli, pesi, canoni, censi, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli in genere, da oneri reali, privilegi anche fiscali, da qualsiasi convenzione di comunione legale, da diritti di prelazione di terzi, da rapporti di mezzadria o di affittanza agraria, vincoli di qualsiasi natura, permettendone di conseguenza la difesa ai sensi di Legge per eventuali casi di molestie o evizione.

3- Il Comune di UZZANO è stato immesso nel possesso giuridico e materiale fin dalla data dell'atto Preliminare di cessione di beni fondiari del 24/11/1987. Gli effetti utili ed onerosi del presente atto decorrono da oggi.

4- Le parti dichiarano, rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, edotte delle sanzioni per le dichiarazioni false:

a)- ai sensi e per gli effetti della L.353/2000, che i terreni oggetto del presente atto non fanno parte dell'ambito territoriale comunale percorso da incendi.

b)- che non esistono tra le parti legami di parentela in linea retta.

c)- di non essersi avvalsi di mediatori immobiliari per la conclusione del presente contratto.

5- La Parte venditrice rimane dispensata dal consegnare all'acquirente i titoli di proprietà.

6- Il prezzo corrisposto con la presente vendita non è stato dedotto della ritenuta d'imposta del 20% prevista per i terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A-B-

C-D- di cui al D.M. 2 aprile 1968, come precisato dalla Circolare n.194/E del 24/07/1998 dal Ministero delle Finanze riepilogando l'intera disciplina della tassazione delle indennità di esproprio stabilita dall'art.11 della L.30.12.1991, n.413, in quanto le aree compravendute non ricadono nelle zone previste dal D.M. di cui sopra.

7- La Parte venditrice autorizza le volture catastali dell'odierno rogito presso i competenti uffici.

8- Le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dell'Amministrazione comunale acquirente.

9- Ai fini fiscali il valore del presente atto è pari ad Euro 7.492,13 (Euro SETTEMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/13) ed è soggetto a registrazione ed imposte in base alle agevolazioni previste dalla legge.

10- Le parti del presente atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

E richiesto, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto che letto alle Parti ad alta ed intellegibile voce, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed approvato.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia in numero 8 (OTTO) pagine intere e questa NONA per n° \_\_\_\_\_ righe, viene con me sottoscritto come segue, apponendo, inoltre, le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Dott. Lorenzo Lenzi

Dott.ssa Grabau Francesca